

## TERMINI E CONDIZIONI

### **Premesso**

- Che nel proseguo della presente convenzione le PARTI verranno definite quali SOCIETA' la prima, PRODUTTORI la seconda o collettivamente PARTI;
- Che la SOCIETA' diventa utilizzatrice in via esclusiva dei diritti fonografici, di sfruttamento digitale sulla registrazione/i affidata/e;
- Che i produttori dichiarano sin da ora che le registrazioni sopra descritte e cedute sono genuine, originali e non contengono così detti "campionamenti" o "estratti di campioni" non autorizzati da detentori dei diritti di tali campionamenti.

### **Art.1) PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e costitutiva della presente convenzione ed assumono efficacia e valore di patti.

### **Art.2) SERVIZI**

MUSIC IN HEAD è nella posizione di rappresentare e distribuire contenuti e cataloghi audio/visivi (ivi inclusi c.d."audiobooks", "films", "telefilms" e qualsiasi altro supporto multimediale audio/visivo inclusi "giochi", "suonerie", "programmi java" e qualsiasi altro media di presente o futura generazione) per lo scopo di licenziare tali diritti digitali attraverso società di distribuzione digitale. MUSIC IN HEAD è inoltre in grado di provvedere alla gestione generale dei prodotti, includendo la digitalizzazione dei cataloghi, la loro codificazione e gestione dei metadati associati; promozione on-line della vendita; e, quindi, qualsiasi raccolta di royalty, amministrazione, distribuzione e servizi di rendicontazione. Il PRODUTTORE è nella posizione ed è responsabile di provvedere a registrazioni definitive, rispondenti a standard industriali correnti e produzione e marketing delle sue proprie registrazioni, composizioni ed altre proprietà intellettuali ad esse connesse. Si specifica altresì che le registrazioni e qualsiasi contenuto fornito dal PRODUTTORE dovranno essere approvati da MUSIC IN HEAD e rispondenti a tutti i parametri e le disposizioni di legge e standard industriali discografici, così da essere idonei per essere venduti al pubblico. MUSIC IN HEAD potrà altresì rifiutarsi di pubblicare o distribuire o continuare a diffondere contenuti che risultino essere lesivi, offensivi o rechino danni a terze parti o al pubblico in generale.

### **Art.3) TRASMISSIONE DEI CONTENUTI**

I PRODUTTORI s'impegnano quindi a consegnare alla Società le loro registrazioni definitive in formato ".WAV" (Wave) 16 bit / 44.100 KHz o in formato CD Audio o CD-Rom contenente dati in formato WAV 16bit/44.100 KHz o a mezzo informatico (Email, FTP, etc.).

### **Art.4) INFORMAZIONI E MATERIALI AGGIUNTIVI DEI CONTENUTI**

Per facilitare MUSIC IN HEAD a fornire i servizi sopradescritti, i PRODUTTORI forniranno a MUSIC IN HEAD, assieme ai materiali sopra descritti, ciascun materiale del suo catalogo per lo scopo della codifica digitale, ivi compresi copertine, artworks e qualsiasi testo o materiale grafico o videografico. Si specifica che copertine e materiali grafici dovranno essere inviati a mezzo di documenti"GIF" o "JPG" solamente, a 300 DPI di risoluzione e delle dimensioni di 1200x1200 pixel.

Le informazioni riguardanti ogni singola registrazione ceduta alla SOCIETA' dovranno essere inviate con i seguenti dati:

- Titolo della canzone:
- Titolo della versione/mix (se applicabile):
- Nome dell'Artista:
- Genere musicale:
- Sotto-Genere musicale (se applicabile):
- Codice UPC/EAN/JAN:
- Titolare delle edizioni (se applicabile):
- Territori (ad esempio: "Mondo", "Italia", "Europa esclusa, Germania, Austria, Svizzera"):
- Avvertimento per parole esplicite: (specificare "nessuno", "explicit lyrics" o "clean lyrics")
- Data di messa in vendita: (specificare "vendita immediata" oppure una data specifica)
- Data di pubblicazione originale: (se applicabile)

Si specifica che i tempi per l'effettivo inserimento delle tracce fornite dai PRODUTTORI nei canali digitali non dipenderanno dalla SOCIETA' e varieranno in base alle effettive tempistiche che tali canali richiedono.

#### Art.5) **COMPENSI**

Le parti determinano di comune accordo che la SOCIETA' riconoscerà ai produttori l'80% (ottanta per cento) di tutte le somme nette ricevute per lo sfruttamento di ogni registrazione ceduta ed indicata in premessa, a deduzione delle spese sostenute dalla società per svolgere le attività di promozione e marketing. Il PRODUTTORE, con la firma del presente contratto, riconosce sin da ora i seguenti compensi alla SOCIETA' in scambio dei servizi di vendita:

- Euro 85,00 (ottantacinque/00) come quota annua per i servizi di vendita on-line;
- Euro 2,99 (due euro e novantanove centesimi) per ogni singola canzone/traccia consegnata che il PRODUTTORE affida alla SOCIETA' come costo di digitalizzazione ed inserimento dati nei canali digitali;
- Euro 20,00 per generazione di codice a barre standard EAN-13 cadauno.

Resta inteso che per lo sfruttamento delle tracce attraverso canali differenti da Apple iTunes Music Store, il PRODUTTORE dovrà altresì far pervenire alla SOCIETA' 2 (due) copie fisiche su supporto CD Audio stampati in serigrafia, per ogni progetto e correlati da relative copertine. La SOCIETA' provvederà poi alla spedizione di tali supporti nei canali aggiuntivi e tutte le spese relative a tale spedizione saranno interamente a carico del PRODUTTORE.

#### Art. 6) **RENDICONTAZIONE**

La SOCIETA' s'impegna a comunicare al PRODUTTORE, nel domicilio eletto nel presente contratto, gli estratti contabili contenenti i dati relativi alle vendite relativamente alle registrazioni cedute. La SOCIETA' s'impegna a comunicare i conteggi 4 volte all'anno e più precisamente entro il 31 Marzo, il 30 Giugno, il 30 Settembre ed il 31 Dicembre. I relativi pagamenti verranno effettuati previa presentazione di regolare documento fiscale. Si specifica che i rendiconti emessi al termine di ciascun trimestre si riferiscono al periodo di vendita relativo al trimestre precedente la rendicontazione.

Si precisa in ogni caso che i termini qui pattuiti, pur non modificabili, non potranno considerarsi perentori bensì compatibili con gli effettivi tempi di ricevimento dai terzi aventi causa della SOCIETA' dei rendiconti sui quali computare i compensi dovuti al PRODUTTORE in virtù del presente accordo.

Se le royalties accumulate risulteranno essere inferiori alle soglie imposte dai canali digitali, MUSIC IN HEAD renderà tali importi nelle rendicontazioni successive. MUSIC

IN HEAD potrà effettuare i pagamenti basandosi unicamente sulle informazioni ricevute dai servizi d'intrattenimento e distribuzione digitale ed altri licenziatari secondo le licenze negoziate da MUSIC IN HEAD. Il PRODUTTORE solleva fin d'ora MUSIC IN HEAD da ogni e qualsivoglia mancanza, omissione o errore nella trasmissione della rendicontazione proveniente dai servizi d'intrattenimento e distribuzione digitale o da altri licenziatari.

**Art.7) UTILIZZO DI CREDITI; PROMOZIONE**

I PRODUTTORI autorizzano, quale completamento della lavorazione effettuata, la SOCIETA' ad inserire a fianco della traccia elaborata e consegnata dai PRODUTTORI alla SOCIETA' tutte le diciture, "crediti", che identificano i PRODUTTORI quali autori e/o elaboratori e/o realizzatori della registrazione; la SOCIETA' infatti potrà inserire su etichette, buste, copertine, in pieghevoli pubblicitari, in manifesti o qualsiasi altro elaborato pubblicitario tali crediti, includendo il nome del proprio unitamente al nome d'arte o solamente uno di questi e/o collaboratori utilizzati dai PRODUTTORI.

**Art.8) SINCRONIZZAZIONI** I PRODUTTORI autorizzano espressamente la SOCIETA' ad utilizzare la registrazione consegnata per ogni tipo di pubblicazione, utilizzi quali, in via esemplificativa ma non limitativa, l'utilizzo pubblicitario, la sincronizzazione pubblicitaria, televisiva, cinematografica, etc. Resta altresì inteso che in ogni caso la SOCIETA' percepirà il 50% di tutte le somme nette derivanti da tali sfruttamenti.

**Art. 9) LICENZE E DISTRIBUZIONE** I PRODUTTORI autorizzano altresì la SOCIETA', in via esclusiva, a poter stipulare contratti di distribuzione digitale ed utilizzare la registrazione per operare licenze e vendita in tutti i territori, ossia nei continenti di Europa, Oceania, America, Asia ed Africa; libera di poter determinare e scegliere il contraente per ogni territorio a proprio insindacabile giudizio.

**Art.10) MODIFICA CONTRATTUALE** Le PARTI convengono che la modifica o aggiunta o soppressione anche di una sola delle clausole o patti quivi contenuti, dovrà, a pena nullità, risultare da atto scritto controfirmato in calce da entrambi i contraenti.

**Art.11) DURATA CONTRATTUALE** Le PARTI determinano che la durata della presente convenzione e di quanto quivi trascritto è consensualmente identificata nel periodo di anni 1 (uno) e s'intenderà automaticamente rinnovato per il medesimo periodo. Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto inviando raccomandata R/R almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale. A seguito di ciò MUSIC IN HEAD non sarà più autorizzata a licenziare le registrazioni indicate in premessa a qualsiasi servizio d'intrattenimento digitale o canale distributivo; per i contratti già in essere tra MUSIC IN HEAD ed i servizi d'intrattenimento e distribuzione digitale stipulati durante il periodo di contratto, MUSIC IN HEAD potrà continuare a fornire servizi amministrativi per le registrazioni consegnate e continuare ad essere titolata a raccogliere i suoi proventi da qualsiasi royalty che MUSIC IN HEAD riceve dopo la data di risoluzione del contratto. Si specifica inoltre che le spese di rimozione dei progetti discografici saranno a carico del PRODUTTORE.

**Art.12) RESPONSABILITA' E MANLEVA**

Il PRODUTTORE dichiara di essere a conoscenza delle leggi sul diritto d'autore comunitarie ed extra comunitarie ed accorda che qualsiasi violazione delle attuali leggi sul copyright risolveranno immediatamente il presente contratto senza restituzione di somme già versate. MUSIC IN HEAD non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile e si riserva inoltre il diritto d'intraprendere ogni azione in sede civile e penale nel caso venisse riscontrata una violazione di diritto d'autore di terze parti che possano ledere MUSIC IN

HEAD od i suoi partners o altre persone. Il PRODUTTORE solleva fin d'ora MUSIC IN HEAD per ogni pretesa o richiesta di terze parti non facenti parte del presente contratto (interne od esterne) per tali violazioni o per violazione di contratti esistenti con terze parti.

**Art. 13) FORO COMPETENTE**

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana e soggetto alla sua giurisdizione; le parti convengono che, in caso di controversia, sia applicabile la competenza territoriale del Foro di Brescia.

**Art. 14) TUTELA DELLA PRIVACY**

I PRODUTTORI dichiarano di essere informati e di accettare che tutti i dati personali dei PRODUTTORI medesimi da essi forniti siano inseriti in un archivio gestito dalla SOCIETA' ai sensi legislativi correnti e successive modifiche.

Tale trattamento è finalizzato alla gestione ottimale del presente rapporto e non comporta la divulgazione e/o diffusione dei terzi, salvo che per le finalità del presente rapporto.

Brescia, lì 4.11.2009